

Comune di Casalpusterlengo

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

**PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI  
ACCONCIATORE  
ESTETISTA  
TATUATORE E/O PIERCING**

COMUNE DI CASALPUSTERLENGO  
SERVIZIO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E TATUATORE E/O PIERCING**

In attuazione della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i., della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, della Legge 17 agosto 2005 n. 174, della Legge Regionale 15 settembre 1989 n. 48, del D.D.G. della Sanità 13 marzo 2003 n. 4259 per le Estetiste e del D.D.G. della Sanità 27 aprile 2004 n. 6932 per i Tatuatori e/o piercing

**INDICE**

	<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	pag. 4
Art. 1	Esercizio attività – definizioni .....	pag. 4
Art. 2	Esercizio attività: limiti .....	pag. 5
Art. 3	Esercizio attività: requisiti .....	pag. 6
Art. 4	Commissione consultiva comunale .....	pag. 7
	<b>TITOLO II – ESERCIZIO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE</b>	pag. 9
Art. 5	Esercizio dell'attività: Autorizzazione .....	pag. 9
Art. 6	Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione .....	pag. 9
Art. 7	Priorità nell'accoglimento delle istanze .....	pag. 9
Art. 8	Accoglimento della domanda di autorizzazione.....	pag. 9
Art. 9	Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda di autorizzazione...	pag. 10
Art. 10	Rilascio della autorizzazione .....	pag. 10
Art. 11	Inizio attività .....	pag. 10
Art. 12	Diniego dell'autorizzazione amministrativa .....	pag. 10
Art. 13	Trasferimento - obbligo dell'autorizzazione .....	pag. 10
Art. 14	Temporaneo trasferimento dell'attività .....	pag. 10
Art. 15	Subingresso nell'esercizio: vendita, cessione .....	pag. 11
Art. 16	Interruzione dei termini e regolarizzazione della domanda di subingresso .....	pag. 11
Art. 17	Revisione delle autorizzazioni .....	pag. 11
Art. 18	Provvedimenti di diniego e comunicazioni .....	pag. 11
Art. 19	Chiusura per ferie - sospensione e decadenza – cessazione .....	pag. 12
	<b>TITOLO III – ESERCIZIO ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUATORE E/O PIERCING</b>	pag. 13
Art. 20	Esercizio dell'attività: D.I.A. – ai sensi della L. n. 241/90.....	pag. 13
Art. 21	Documentazione da allegare alla D.I.A. ....	pag. 13
Art. 22	Verifica della D.I.A. – Silenzio assenso.....	pag. 13
Art. 23	Interruzione dei termini e regolarizzazione della D.I.A. ....	pag. 13
Art. 24	Inizio attività .....	pag. 13
Art. 25	Respingimento della D.I.A. ....	pag. 13
Art. 26	Trasferimento - obbligo della D.I.A. ....	pag. 14
Art. 27	Temporaneo trasferimento dell'attività .....	pag. 14
Art. 28	Subingresso nell'esercizio: vendita, cessione .....	pag. 14
	<b>TITOLO III – ORARI – TARIFFE - DISTANZE</b>	pag. 15
Art. 29	Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari, dichiarazione annuale attività .....	pag. 15
Art. 30	Distanza tra esercizi .....	pag. 15
	<b>TITOLO IV – NORME IGIENICO SANITARIE</b>	pag. 16
Art. 31	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività .....	pag. 17
Art. 32	Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate .....	pag. 17

Art. 33	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti .....	pag. 20
Art. 34	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio .....	pag. 20
Art. 35	Altre disposizioni igienico sanitarie .....	pag. 20
	<b>TITOLO V – CONTROLLI - SANZIONI</b>	pag. 21
Art. 36	Vigilanza – sanzioni .....	pag. 21
	<b>TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI</b>	pag. 22
Art. 37	Norme transitorie e finali	pag. 22
Art. 38	Abrogazione ed entrata in vigore .....	pag. 22
	ALLEGATO A - Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica .....	pag. 23

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – ESERCIZIO ATTIVITA' – DEFINIZIONI

1. L'attività di Acconciatore è disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 e s.m.i., dalla Legge 17 agosto 2005, n. 174, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.  
Trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. L'attività di Estetista è disciplinata dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 48, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dal D.D.G. 13 marzo 2003, n. 4259, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.  
Trattasi di attività comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Allegato A alla Legge e al presente Regolamento), dalla L.R. 48/89 e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Inoltre, nell'ambito dell'attività di estetista, è consentito l'intervento di piercing solo sul lobo dell'orecchio, l'utilizzo di lampade abbronzanti UVA (centro abbronzatura) e l'attività di onicotecnica, consistente nella ricostruzione delle unghie e cioè nella preparazione di una resina che viene lavorata e modellata per essere applicata sulle unghie del cliente con successiva, eventuale, rimodellazione e colorazione, con la finalità di migliorare l'aspetto estetico delle mani.  
Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
3. L'attività di Tatuatore e/o di piercing è disciplinata dal D.D.G. 27 aprile 2004, n. 6932, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.  
Trattasi di attività comprendente le applicazioni e le realizzazioni di tatuaggi sulla cute dei clienti e di interventi di piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, comportanti l'utilizzo di aghi o altri particolari strumenti, purché eseguite sotto la responsabilità di un medico.
4. Per svolgere l'attività di Acconciatore sia in luogo pubblico, sia in luogo privato, è necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa.
5. Per svolgere l'attività di Estetista, Tatuatore e/o Piercing sia in luogo pubblico, sia in luogo privato, è necessario presentare una Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) al Comune ~~e per conoscenza~~ al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e alla Camera di Commercio, territorialmente competenti.
6. Non sono soggette alla presente disciplina:
  - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  - b) le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 numero 1265 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi il massaggio terapeutico, la sauna terapeutica, le apparecchiature elettromedicali.
7. L'autorizzazione di cui al punto 4 o la DIA di cui al punto 5 è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

## **Art. 2 – ESERCIZIO ATTIVITA': LIMITI**

1. Le attività' oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le stesse attività possono essere svolte presso i locali di abitazione dell'esercente a condizione che il Richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'Art. 34 del presente Regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa, sempre che sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel caso di attività di Acconciatore o presentata DIA nel caso di Estetista, Tatuatore e/o Piercing nel rispetto dei requisiti previsti dall'Art. 2, L. n. 1142/1970 e L. n. 1/1990, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.
3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme e Enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, centri commerciali e discoteche, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.
4. Gli esercenti, **titolari di negozio in sede fissa**, possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
5. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate o denunciate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
6. Le attività di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa o DIA nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'Art. 3, comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d);
  - b) i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non eseguano le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
  - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione o DIA;
  - d) che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività' professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
7. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione o presentato DIA per effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
  - oggetto e caratteristiche del corso;
  - data inizio e fine corso;
  - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
  - nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
8. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'autorizzazione amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di

manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa o DIA, secondo quanto previsto dal successivo Art. 3, comma 1 con esclusione della lettera d) e dei commi 2 e 3 con istanza da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della Qualifica Professionale.

In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Comune da parte degli interessati.

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli enti o dalle Associazioni del comparto.

9. Gli Acconciatori possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2, Art. 9, L. n. 1/1990.
10. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio, ai sensi del comma 5, Art. 2, L. 174/2005.

### **Art. 3 – ESERCIZIO ATTIVITA': REQUISITI**

1. Per l'esercizio delle attività indicate all'Art. 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'ampliamento o modifica di attività, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito della regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio;

- b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (Artt. 31 e seguenti);

- c) requisito professionale:

- per esercitare l'attività di Acconciatore è necessario conseguire apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico – pratico preceduto, in alternativa tra loro, ai sensi dell'Art. 3, comma 1, L. n. 174/2005, da:
  - un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione presso un'impresa di acconciatura della durata di un anno,
  - un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura e dallo svolgimento di un corso di formazione teorica;
- per esercitare l'attività di Estetista e Tatuatore e/o piercing è necessario conseguire apposito diploma istituito nell'ambito dei corsi di formazione regionali, ai sensi del D.D.G. n. 4259/2003 e del D.D.G. n. 6932/2004, punto d),

che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale, in capo al richiedente;
- in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'Art. 3, comma 2, Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificato dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. a), Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
- in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. b), Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'Art. 3, Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda. Il soggetto in possesso della qualifica professionale che assume la direzione

dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di malattia, il direttore tecnico deve essere **obbligatoriamente** sostituito **solo se l'assenza si prolunga oltre 30 giorni**, (tra il 1° e il 30° giorno la sostituzione è facoltativa), con tempestiva comunicazione al competente Settore Amministrativo (**SUAP**);

d) superficie minima dei locali a norma del successivo Art. 31.

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione o DIA.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni o presentate più DIA relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi n. 443/1985 e n. 133/1997, il numero di autorizzazioni rilasciabili o DIA presentabili non possono essere superiori a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
4. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa o DIA, alle condizioni di cui al precedente Art. 2, purché i locali siano distinti e separati.  
In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:
  - a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività.
8. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività del presente Regolamento, l'efficacia dell'autorizzazione e della D.I.A. sono sospese con applicazione delle norme di cui ai successivi Artt. 19 (Acconciatore) e 27 (Estetisti, Tatuatori e/o piercing).
9. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di Acconciatore, sia quella di Estetista, Tatuatore e/o Piercing, la voltura dell'autorizzazione è subordinata alla presenza delle relative qualificazioni professionali in capo al richiedente (in caso di ditta individuale) o al/ai direttore/i d'azienda (in caso di società). Qualora manchi una delle qualifiche professionali è ammessa la sospensione della relativa attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito o senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione quest'ultima decade.

#### **Art. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 23.12.1970 n. 1142, è costituita la Commissione Comunale, per la disciplina delle attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e/o piercing, così composta:
  - Sindaco o suo Delegato che la presiede;
  - tre rappresentanti delle categorie artigianali maggiormente rappresentative di cui uno appartenente alla categoria degli estetisti;
  - tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
  - Responsabile del Servizio Igiene Pubblica o suo delegato;
  - un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o un suo delegato artigiano residente nel territorio comunale;
  - Comandante della Polizia Locale di Casalpusterlengo.
2. La Commissione Comunale così costituita verrà nominata dalla Giunta Comunale e resterà in carica sino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata. La Commissione continua comunque ad espletare le proprie funzioni sino all'avvenuta esecutività della deliberazione di rinnovo.

3. Nel caso di vacanza di singoli membri per decadenza, revoca o per dimissioni, la Commissione verrà integrata con nuovi componenti che dureranno in carica fino a quando ne sarebbero decaduti i membri sostituiti.
4. La Commissione è convocata d'ordine del Presidente, mediante avviso scritto con indicazione degli argomenti da trattare da recapitarsi al domicilio dei singoli membri almeno tre giorni prima della riunione. Nei casi di estrema urgenza, la convocazione può essere effettuata anche con altri mezzi e senza il rispetto del termine sopra indicato.
5. I componenti, che senza giustificato motivo, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.
6. Funge da segretario un dipendente comunale designato dal Responsabile del settore competente.
7. I pareri, obbligatori ma non vincolanti della Commissione Comunale, verteranno su:
  - Il Regolamento comunale ed eventuali norme aggiuntive e/o modificative.
8. Le riunioni sono valide se interviene la metà dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
9. Alla Commissione verrà data informativa sui seguenti punti:
  - Rilascio nuove autorizzazioni;
  - Rilascio autorizzazioni al trasferimento;
  - Revoche;
  - Dinieghi.

La nota informativa sarà inviata ai componenti della Commissione tramite lettera raccomandata o consegnata brevi manu nella prima seduta utile.

## TITOLO II ESERCIZIO ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

### **Art. 5 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA': AUTORIZZAZIONE**

1. Per svolgere l'attività di Acconciatore il Richiedente dovrà presentare apposita domanda indirizzata al Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), nella quale vengono indicati chiaramente:
  - a) le generalità del Richiedente o del Titolare dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale;
  - b) l'ubicazione del locale o dei locali dove il richiedente intende esercitare l'attività;
  - c) requisito professionale.
2. Nel caso di società artigiana si sensi della L. n. 443/1985 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualifica professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.
3. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale come previsto dall'Art. 2, L. n. 1142/70; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria diversa da quella prevista al comma 2, questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società e dovranno essere indicati la ragione sociale, le generalità ed il domicilio della persona che assume la direzione dell'azienda.
4. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro il termine di 60 giorni.

### **Art.6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. Unitamente alla domanda di autorizzazione, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:
  - a) Planimetria in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
  - b) Copia dell'atto costitutivo dello statuto della società o certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla citata L. n. 443/1985;
  - c) Certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato;
  - d) Atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L. R. n. 48/89 e alla L. n. 1/90;
  - e) Disponibilità dei locali;
  - f) Certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali;
  - g) **Parere igienico – sanitario ASL**

### **Art. 7 - PRIORITÀ NELL'ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE**

1. Le istanze di nuove autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al Protocollo Generale del Comune.

### **Art. 8 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del SUAP comunica agli interessati l'esito della domanda di autorizzazione all'esercizio di Acconciatore mediante notifica o lettera raccomandata R.R.
2. In caso di accoglimento dell'istanza, la comunicazione di cui sopra non ha valore di autorizzazione. Quest'ultima viene rilasciata a condizione che siano prodotti gli altri documenti previsti dalle leggi vigenti e dalla presente normativa (**parere ASL, agibilità, autorizzazione allo scarico in fognatura**).
3. Al rilascio dell'autorizzazione amministrativa si provvede da parte dell'ufficio entro 30 giorni dal perfezionamento della documentazione.

## **Art. 9 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del SUAP, nel corso della fase istruttoria della domanda di autorizzazione, nell'ipotesi di irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare l'istanza entro 30 giorni dalla richiesta, salvo proroga in caso di necessità motivata e documentata.
2. Nel caso in cui detta documentazione non venga consegnata entro il termine suddetto, la pratica verrà archiviata, previa comunicazione dei motivi ostativi all'interessato.
3. Il termine di conclusione del procedimento, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, decorre dalla data in cui l'istanza sarà regolarizzata.

## **Art. 10 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione prevista dal presente Regolamento è rilasciata con provvedimento del Responsabile del SUAP.

## **Art. 11 - INIZIO ATTIVITÀ**

1. L'attivazione dell'esercizio deve avvenire entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Chi ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a produrre, entro 60 giorni, l'attestazione di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o al Registro Imprese (per le imprese non artigiane).
3. La mancata presentazione della predetta certificazione comporta la decadenza dell'autorizzazione.

## **Art. 12 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Qualora non vi siano le condizioni previste dal presente Regolamento per l'accoglimento della domanda di nuova autorizzazione, il Responsabile del SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione o dalla sua regolarizzazione, comunica agli interessati il provvedimento di diniego, ai sensi dell'Art. 10 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., che dovrà essere congruamente motivato. Avverso tale decisione sono ammesse le impugnative nei modi e nei termini di legge.

## **Art. 13 – TRASFERIMENTO: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Per trasferire un esercizio in altra sede, si deve preventivamente richiedere l'autorizzazione al Servizio SUAP, nella piena osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle norme igienico-sanitarie attualmente vigenti, di cui agli Artt. 5 e seguenti.

## **Art. 14 - TEMPORANEO TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Nell'ipotesi di lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui si trovano i locali destinati all'attività, l'autorizzazione al temporaneo trasferimento deve essere richiesta dall'interessato e viene rilasciata dal Responsabile del SUAP, per un periodo di tempo non superiore a mesi 18 dalla data di inizio dei lavori.
2. Qualora la causa del trasferimento perduri non per responsabilità imputabile al Titolare dell'autorizzazione, può essere rinnovata per un periodo massimo di 6 mesi.
3. L'autorizzazione al temporaneo trasferimento dell'esercizio potrà essere rilasciata in deroga alle disposizioni della presente normativa, previa comunicazione alla Commissione di cui all'art. 4, **fatti salvi i requisiti minimi di cui all'Art. 31 e successivi del presente Regolamento.**

#### **Art. 15 - SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO: VENDITA, CESSIONE**

1. L'autorizzazione per l'attività di Acconciatore è strettamente personale e non può pertanto essere ceduta, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.
2. In caso di vendita o di cessione temporanea dell'esercizio (gestione) il nuovo acquirente o gerente dovrà inoltrare **comunicazione** di subingresso che sarà accordata, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento, subordinatamente alla produzione di copia conforme dell'atto di vendita o di cessione temporanea di azienda e solo per la durata in esso indicata.
3. Entro 30 giorni dalla scadenza del contratto di gestione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al fine di riottenere l'intestazione dell'autorizzazione all'esercizio.
4. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi 6 dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
5. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, i legittimi eredi che comprovino di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento potranno chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome. In caso contrario l'autorizzazione verrà revocata.
6. Nell'ipotesi di subingresso con contestuale trasferimento, dovranno essere osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 16 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DEL SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il Responsabile del procedimento, nel corso della fase istruttoria della domanda di subingresso, nell'ipotesi di irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo **ad integrare la comunicazione** entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena il non accoglimento della stessa.
2. Il termine di conclusione del procedimento, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, decorre dalla data in cui la documentazione sarà regolarizzata.

#### **Art. 17 - REVISIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Ove sia accertata la mancanza di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione, il Responsabile del SUAP sospende l'efficacia della stessa e DIFFIDA a regolarizzare la situazione entro 180 giorni.
2. Decorso tale termine, senza che l'interessato abbia provveduto ad eliminare le carenze accertate, il Responsabile del SUAP, con proprio provvedimento, revocherà l'autorizzazione.

#### **Art. 18 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI**

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.
2. Nella comunicazione di accoglimento, mediante lettera raccomandata o notifica agli interessati, vengono indicate le prescrizioni per la consegna dell'autorizzazione. L'osservanza delle prescrizioni, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilità dei locali, nel possesso del nulla osta igienico - sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività successivo al rilascio in assenza di motivi ostativi, deve avvenire, a

pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

#### **Art. 19 - CHIUSURA PER FERIE - SOSPENSIONE E DECADENZA - CESSAZIONE**

1. **I Titolari delle attività, entro il 30 giugno di ogni anno solare, dovranno inviare alla Pubblica Amministrazione il loro piano di ferie evidenziando il nominativo del sostituto a cui gli utenti potranno eventualmente rivolgersi.** Solo per ovviare ad evidenti esigenze di continuità del servizio, il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, le modalità **di turnazione** delle attività.
2. Della sospensione dell'attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, per più di un mese fino alla durata massima di 1 anno, deve essere data preventiva comunicazione al Servizio SUAP, almeno 10 giorni prima di provvedere alla chiusura dell'esercizio; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione di Acconciatore; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione allo stesso Servizio SUAP.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Responsabile del SUAP dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. La revoca dell'autorizzazione oltre che nei casi già espressamente previsti dalla presente normativa viene altresì disposta dal Responsabile del SUAP qualora:
  - a) non si attivi l'esercizio entro 180 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione; tale termine è prorogabile in caso di comprovata necessità;
  - b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
  - c) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata;
  - d) non essendo stata effettuata comunicazione della sospensione dell'attività dell'esercizio all'Ufficio Comunale competente, venga accertata l'effettiva chiusura per più di un anno dell'esercizio stesso;
  - e) il titolare venga cancellato dall'Albo delle Imprese Artigiane, o divengano nulli i presupposti, per il rilascio dell'autorizzazione.
6. Nel caso di violazioni di norme igienico-sanitarie, che costituiscono fatto grave per la salute pubblica, oppure, di violazione alle norme di cui al Codice Penale, pregiudicanti l'attività, sarà adottato a carico del trasgressore definitivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
7. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Servizio SUAP entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

### **TITOLO III**

#### **ESERCIZIO ATTIVITA' DI ESTETISTA, TATUATORE e/o PIERCING**

##### **Art. 20 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ: D.I.A. – ai sensi della L. n. 241/90**

1. Per svolgere l'attività di Estetista, di Tatuatore e/o piercing, il Richiedente dovrà presentare Denuncia di Inizio Attività al Servizio Sportello Unico Attività Produttive **ed all'ASL di competenza**, nella quale vengano indicati chiaramente:
  - a) le generalità del richiedente o del titolare dell'impresa, la residenza ed il codice fiscale;
  - b) l'attività professionale che il richiedente intende esercitare e il relativo requisito professionale;
  - c) autocertificazione di idoneità igienico – sanitaria, edilizia e di sicurezza degli impianti ai sensi della normativa vigente, dei locali dove si svolge l'attività;
  - d) l'ubicazione del locale o dei locali ove il richiedente intende esercitare l'attività;
  - e) il tipo di arredo e le attrezzature utilizzate.

##### **Art.21 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A.**

1. Unitamente alla D.I.A. per l'attività di Estetista, Tatuatore e/o piercing, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti o certificati:
  - a) Planimetrica in scala 1:100 o 1:50 del o dei locali da adibire ad attività dell'impresa, indicando le superfici destinate ai vari usi;
  - b) Copia dell'atto costitutivo dello statuto della società o certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, nel caso di impresa gestita in forma societaria di persone o di capitali non aventi i requisiti previsti dalla citata L. n. 443/1985;
  - c) Attestato di superamento del corso (diploma);
  - d) Atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L. R. n. 48/89 e alla L. n. 1/90;
  - e) Disponibilità dei locali;
  - f) **Agibilità dei locali**;
  - g) **Certificati di conformità degli impianti ai sensi della L. n. 46/90.**

##### **Art. 22 - VERIFICA DELLA D.I.A. – SILENZIO ASSENSO**

1. Il Responsabile del SUAP, trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. per le attività di Estetisti, di Tatuatori e/o piercing, accoglie con silenzio – assenso la stessa, previa verifica dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dalla presente normativa, **trasmettendone il contenuto agli Enti competenti.**

##### **Art. 23 - INTERRUZIONE DEI TERMINI E REGOLARIZZAZIONE DELLA D.I.A.**

1. Il Responsabile del SUAP, nel corso della fase istruttoria della D.I.A., riscontrata irregolarità sotto il profilo della carenza o incompletezza delle dichiarazioni, indicazioni e documenti richiesti ai sensi dei precedenti articoli, ne dà comunicazione all'interessato con lettera raccomandata, invitandolo nel contempo a regolarizzare entro 30 giorni dalla presentazione della D.I.A., salvo proroga in caso di necessità motivata e documentata, pena l'archiviazione della pratica a seguito di comunicazione all'interessato.
2. Il termine di conclusione del procedimento, nel caso venga interrotto per i motivi di cui sopra, decorre dalla data in cui l'istanza sarà regolarizzata.

##### **Art. 24 – INIZIO ATTIVITÀ**

1. L'inizio dell'attività di Estetista, Tatuatore e/o piercing potrà avvenire dopo 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. o delle integrazioni eventualmente richieste.

##### **Art. 25 - RESPINGIMENTO DELLA D.I.A.**

1. Qualora non vi siano le condizioni previste dal presente Regolamento per l'accoglimento della D.I.A. il Responsabile del SUAP, entro 30 giorni dalla data di presentazione della D.I.A. o dalla sua regolarizzazione, comunica all'interessato i motivi ostativi e archivia la pratica.

#### **Art. 26 - TRASFERIMENTO - OBBLIGO DELLA D.I.A.**

1. Per trasferire un esercizio in altra sede, si deve presentare una D.I.A. nella piena osservanza di tutte le disposizioni del presente Regolamento e delle norme igienico - sanitarie attualmente vigenti.

#### **Art. 27 - TEMPORANEO TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Nell'ipotesi di lavori di ristrutturazione dell'edificio in cui si trovano i locali destinati all'attività, è necessario chiedere l'autorizzazione al temporaneo trasferimento per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi dalla data di inizio dei lavori.
2. Qualora la causa del trasferimento perduri non per responsabilità imputabile al titolare dell'autorizzazione, può essere rinnovata per un periodo massimo di 6 mesi.
3. L'autorizzazione al temporaneo trasferimento dell'esercizio potrà essere rilasciata in deroga alle disposizioni della presente normativa, previa comunicazione alla Commissione di cui all'Art. 4, **fatti salvi i requisiti di cui all'Art. 31 del presente Regolamento.**

#### **Art. 28 – SUBINGRESSO NELL'ESERCIZIO: VENDITA, CESSIONE**

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di Estetista, di Tatuatore e/o piercing è subordinato ad una D.I.A. da parte dell'interessato, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, comma 1; il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la D.I.A., fatto salvo il rispetto delle norme igienico - sanitarie di cui agli Artt. 31 e seguenti del presente Regolamento.
2. Nell'ipotesi di subingresso con contestuale trasferimento dovranno essere osservate tutte le disposizioni del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### **ORARI – TARIFFE - DISTANZE**

#### **Art. 29 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI, DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITÀ**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività di Acconciatore o copia della D.I.A. Estetista, di Tatuatore e/o piercing riportante il Protocollo Generale del Comune, nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

#### **Art. 30 - DISTANZA TRA ESERCIZI**

1. Il presente Regolamento non prescrive alcuna distanza minima da rispettare per l'apertura e il trasferimento di nuove attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e/o Piercing.

## TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

### **Art. 31 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ**

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, per le autorizzazioni o D.I.A. relative all'apertura di nuovi esercizi e ai trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività:
  - a) Acconciatori: mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio; tale superficie comprende l'area dove l'attività viene svolta, l'area destinata al pubblico ed all'esposizione (quale quella occupata da poltrone, scaffalature, vetrine) con esclusione dei locali o aree destinati a deposito, servizi ed uffici.
  - b) Estetisti, Tatuatori e/o piercing: diametro di m. 1,5 per ciascuna postazione di lavoro oltre la dotazione di:
    - sala di attesa, separata a tutta parete dal locale dove si svolge l'attività, di superficie non inferiori a mq. 9;
    - spogliatoio per gli operatori adeguatamente arredato;
    - servizio igienico, disimpegnato, in uso esclusivo all'attività in presenza di almeno 5 posti di lavoro o 3 addetti.

### **Art. 32 - IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE**

1. Si rimanda al Regolamento Igienico – Sanitario in vigore **ed alla normativa regionale di settore, in particolare alla D.G.R. n. 6932 del 27.04.2004 per l'esercizio delle attività di Tatuatore e/o Piercing ed alla D.G.R. n. 4259 del 13.03.2003.**

### **Art. 33 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI**

1. Si rimanda al Regolamento Igienico – Sanitario in vigore.

### **Art. 34 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA A DOMICILIO**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
  - a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso indipendente e con servizio igienico proprio, quest'ultimo con le caratteristiche di cui all'Art. 31 del presente Regolamento.
  - b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'Art. 31 del presente Regolamento devono essere rispettate, **e comunque dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 6932 del 27.04.2004.**
3. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed

i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

**Art. 35 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE**

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

## **TITOLO V CONTROLLI - SANZIONI**

### **Art. 36 - VIGILANZA - SANZIONI**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Servizio di Igiene Pubblica e a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'Art. 1.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove il fatto non costituisca reato e fatte salve sanzioni previste da norma di legge, le seguenti sanzioni:
  - a) Per l'esercizio dell'attività senza qualifica professionale da € 2.500,00 a € 5.000,00;
  - b) Per l'esercizio della attività senza autorizzazione o denuncia di inizio attività da € 516,00 a € 2.500,00
  - c) Per il mancato rispetto dell'orario giornaliero e dei giorni di chiusura stabiliti dall'ordinanza sindacale da € 250,00 a € 516,46;
  - d) Per ogni altra violazione alle norme del presente Regolamento da € 250,00 a € 516,46;
3. Il pagamento della somma prevista quale sanzione pecuniaria è influente sull'applicazione congiunta o disgiunta delle sanzioni amministrative accessorie.
4. Nel caso previsto al punto a), il Responsabile del SUAP dispone la chiusura dell'esercizio condotto abusivamente.
5. In caso di particolare gravità o recidiva nelle violazioni di cui al presente Regolamento, il Responsabile del SUAP può sospendere lo svolgimento dell'attività fino ad un massimo di 30 giorni.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 gg.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 37 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla L. n. 1/1990 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.) sono assoggettate al presente Regolamento.
2. Le attività di Barbiere e Parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. n. 167/1963 e s.m.i., assumono la denominazione di "Attività di acconciatore".
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. n. 174/2005 sono in possesso della qualifica di Acconciatore o di Parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di "Acconciatore" e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'Art. 3, L. n. 174/2005.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della L. n. 174/2005 risultano intestatari di autorizzazioni comunali di cui all'Art. 2, L. n. 161/1963 e s.m.i., rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
5. I soggetti in possesso della qualifica di Barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'Art. 3, L. n. 174/2005, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione al Servizio Sportello Unico Attività Produttive entro 18 mesi dall'entrata in vigore della L. 174/2005 a fronte del possesso dei requisiti di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.
6. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della L. 174/2005, sono in possesso della qualifica di Barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato l'attività di Barbiere, è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
7. Le indicazioni contenute nel presente Regolamento costituiscono regole minime d'igiene e sicurezza. Le stesse devono essere integrate dalle prescrizioni disposte dalle vigenti norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dalle indicazioni di buona tecnica e del buon senso.
8. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 14.2.1963 n. 161, della Legge 23.12.1970 n. 1142; della Legge 8.8.1985 n. 443, della L.R. 15.9.1989 n. 48, della Legge 4.1.90 n. 1, del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, dei Regolamenti Comunali, d'Igiene e di Polizia Locale vigenti.
9. **Ai titolari degli esercizi già esistenti è concesso un termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, per adeguarsi alle disposizioni di cui sopra.**

### **Art. 38 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi i termini di esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di "Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini" precedentemente approvato ed integrato rispettivamente con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 19 del 30.01.1992 e n. 29 del 04.03.1992 e successive modifiche e integrazioni.

## ALLEGATO A

### al Regolamento per la disciplina dell'attività di Acconciatore, Estetista, Tatuatore e/o Piercing

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica, Tatuatore e/o Piercing

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio ( alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 1 0 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.